

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2416)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1963

Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie
e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

PARTE I

ONOREVOLI SENATORI. — Il miglioramento delle strutture produttive dell'agricoltura italiana, con la formazione di idonee imprese coltivatrici familiari, è l'obiettivo fondamentale di questo provvedimento; per il conseguimento di tale scopo esso assume le linee operative ed adotta gli strumenti concettuali, finanziari e di intervento che l'attuale situazione sociale, economica e politica rende possibili.

La formazione vasta ed accelerata di imprese coltivatrici familiari, di adatte dimensioni economiche, basi di libera e degna attività umana, atte a competere per efficienza e produttività con le similari imprese di altri Paesi, risponde alle esigenze dello sviluppo economico e condiziona in larga misura la stessa capacità dell'agricoltura di inserirsi in esso, non ostacolando ma, anzi, contribuendovi e sollecitandolo.

È generale, del resto, una evoluzione spontanea verso l'impresa familiare; essa infatti

— per le caratteristiche del processo produttivo che attua, per l'orientamento verso produzioni di qualità e di crescente importanza mercantile che consente di perseguire, per i rapporti fra i diversi fattori della produzione con cui si presenta — risponde alle esigenze e caratteristiche di una moderna agricoltura in una moderna economia. E d'altra parte il rapido sviluppo tecnologico, che consente ormai anche alle imprese di più limitate dimensioni l'adozione di strumenti tecnici idonei, decisamente elimina quei dubbi che un tempo si potevano avere nei riguardi delle possibilità di adattamento delle imprese familiari a un processo produttivo su basi economiche.

Verso l'impresa familiare, la sua diffusione ed il suo potenziamento si sono orientate, quindi, le politiche agricole dei Paesi dell'occidente. Si tratta di politiche diverse, perseguite in epoche e con metodi diversi, che hanno in alcuni Paesi già da tempo portato alla piena affermazione di tale tipo di impresa; che vedono tuttora in altri Paesi, i Governi impegnati in un'opera incisiva di rinnovamento, soprattutto diretta, migliorandone l'organizzazione, ad accrescerne la validità economica. In favore delle imprese familiari, inoltre, si sono da tempo orientati i più qualificati organismi internazionali, dalla F.A.O. alla Comunità economica europea.

Anche in Italia il grado ormai raggiunto di sviluppo economico — che richiede e consente un rapido adeguamento dell'agricoltura —, le prospettive di una sempre più intensa collaborazione e concorrenza in sede internazionale, le esigenze sempre più vive di una vasta e capillare diffusione del benessere, di un miglioramento dei modi di vita, di una sempre più vasta e diffusa partecipazione dei diversi ceti alla vita economica e politica, in una parola alla democrazia del Paese, pongono l'attualità e la necessità di una decisa politica a favore dell'impresa contadina. Ciò è stato recentemente riconosciuto anche dalla Conferenza nazionale per l'agricoltura ed il mondo rurale.

Questa, infatti, ha chiaramente indicato che i tipi di impresa agraria più validi ed efficienti nell'attuale momento economico e

sociale sono l'impresa contadina, specie su terra in proprietà e la media impresa intensiva, condotta peraltro da agricoltori di alta capacità che dedichino tutto il tempo, tutto l'impegno, tutta l'attività alla gestione aziendale.

La costituzione e il consolidamento di imprese familiari ed efficienti richiede tuttavia un sostegno del tutto particolare da parte dello Stato per assicurarne la validità economica, sia mediante la riduzione dei costi, sia con la attribuzione al coltivatore della maggior parte possibile del valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei relativi prodotti. Conformemente quindi a quanto avviene nei Paesi più evoluti, si pone in evidenza la necessità di efficienti organismi per la lavorazione e l'avviamento al mercato dei prodotti agricoli eventualmente anche mediante iniziative che valgano a sollecitare la volontà e la capacità cooperativa degli interessati.

Il presente disegno di legge, quindi, corrisponde puntualmente alle conclusioni cui è pervenuta la Conferenza nazionale della agricoltura ed alle esigenze da essa sottolineate, accogliendole in base all'impegno assunto dal Governo con le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio al Parlamento, del marzo 1962.

Esso intende agire in via generale ma, come si è visto, contemporaneamente, intende rispondere a specifiche esigenze che richiedono frequentemente una concentrazione di interventi in determinate zone.

In questa cornice si inquadra l'azione degli Enti, i quali, nelle zone in cui la presenza di un complesso di componenti condiziona in modo negativo lo sviluppo agricolo, dovranno svolgere l'attività di ricomposizione e di riordino fondiario accanto a quelle che ad essi attribuisce la legge delegata n. 948. Essi a tal fine potranno anche articolarsi in Sezioni autonome.

* * *

Fondamentale per i fini che la politica agricola configurata in questo provvedimento si propone è il miglioramento strutturale della proprietà coltivatrice esistente; le stesse dichiarazioni del Presidente del Consiglio

richiamano l'esigenza di dare al « proprietario coltivatore poteri idonei ad una produzione redditizia ».

Se in un passato ancora recente molte aspirazioni affinché l'Italia, alla pari dei più evoluti Paesi dell'occidente europeo, potenziasse le strutture contadine familiari potevano apparire ancora immature o frutto di una visione generosa ma inattuale, le nuove situazioni fanno considerare, non solo possibile, ma anche grandemente facilitata la soluzione del problema.

L'attualità di tale soluzione nasce dalla diminuita pressione del lavoro sulla terra, dall'esodo rurale, dalla scomparsa del fenomeno di fame di terra, che hanno caratterizzato la nostra storia agricola sino a ieri.

Non è certo la prima volta che la legislazione agraria italiana affronta il problema della ricomposizione o del riordino fondiario. Tuttavia la soluzione di esso è stata legata una prima volta, con la legge sulla bonifica, a scopi limitati, esattamente per assicurare la realizzazione della bonifica; con il Codice civile, una seconda volta, esso fu legato alla definizione della minima unità colturale. Nell'uno e nell'altro caso, per motivi inerenti alla formula stessa adottata nei relativi provvedimenti, o per motivi di condizioni economiche e sociali generali, il problema, anche se posto con obiettivi limitati, è rimasto insoluto.

D'altra parte, recenti studi, come quelli dell'Istituto nazionale di economia agraria, permettono ormai una piena conoscenza del fenomeno.

Sicché, dato che gli incentivi di carattere creditizio e fiscale alle libere compra-vendite non fanno prevedere risultati decisivi, si è tratta la meditata convinzione che mezzo fondamentale di approccio e soluzione al problema della frammentazione sia la formulazione e l'attuazione di organici piani di permuta.

L'esperienza estera (maggiormente istruttiva è quella recente della Francia e della Germania) conferma la utilità di un tale procedimento anche se rivela le sue difficoltà, sempre comunque superabili.

Gli interventi che il disegno di legge prevede si basano sulla predisposizione di piani

di ricomposizione delle proprietà ricadenti nei comprensori delimitati, da sottoporsi all'assemblea dei proprietari interessati.

L'attuazione del piano è demandata agli Enti di sviluppo o loro sezioni o ai Consorzi di ricomposizione.

Tale la normale procedura.

Vi sono tuttavia casi particolari, di fondamentale immediato interesse, per i quali si richiedono interventi più rapidi e decisi. Un primo riguarda la ricomposizione nei territori i quali, con ingente impegno finanziario dello Stato, saranno tra non molto sottoposti a nuova irrigazione. Avuto riguardo all'attuale situazione fondiaria di quei comprensori, alla moltiplicazione del valore della terra provocata dalla irrigazione, alla esigenza di una piena utilizzazione economica dell'acqua, è prevista in queste zone, se necessario, l'attuazione di piani obbligatori.

Così come obbligatori potranno essere i piani per la ricomposizione in zone di particolare o altrimenti difficilmente rimovibile depressione economica.

Le altre disposizioni che hanno per scopo precipuo di combattere il fenomeno della polverizzazione e di creare nuove imprese coltivatrici di sufficienti dimensioni economiche, si muovono su direttrici che completano, in questo settore, le finalità del provvedimento.

Per l'acquisto di terra complementare a quella già posseduta dalle singole aziende coltivatrici essa prevede infatti alcune decise innovazioni in un certo senso parallele a quelle che riguardano la ricomposizione.

Invero nelle zone in cui il fenomeno della polverizzazione è più diffuso, il necessario intervento degli Enti di sviluppo deve essere configurato mediante l'attribuzione di poteri del tutto particolari.

Qui infatti, in comprensori caratterizzati da patologia fondiaria, gli Enti studieranno piani di riordino sulla base delle domande di ampliamento presentate dai coltivatori e commisurate alla capacità lavorativa familiare. Essi cercheranno di soddisfare le esigenze relative mediante acquisti di terre, ma potranno altresì avvalersi ovviamente nel caso in cui tali acquisti non siano pos-

sibili o sufficienti, della facoltà di esproprio, esercitabile nei confronti delle proprietà non coltivatrici dirette, confinanti o viciniori, che abbiano un imponibile catastale complessivo superiore a 30 mila lire. Il limite massimo espropriabile è pari al 25 per cento dell'imponibile suddetto. Con ciò naturalmente non dovrà essere compromessa l'efficienza produttivistica e l'organicità delle aziende sottoposte ad esproprio.

Nei territori affidati agli Enti in base a questo provvedimento, essi attueranno in definitiva piani volti essenzialmente a determinare ingrossamenti delle piccole proprietà coltivatrici e ricomposizioni fondiarie di terre frammentate. Tali piani, peraltro, dovranno essere integrati quando occorra da piani di valorizzazione delle zone interessate e dalla realizzazione delle opere conseguentemente necessarie. Solo così, infatti, potranno essere assicurate alla proprietà coltivatrice modi di vita adeguati ad una moderna società, ed economicità di risultati.

* * *

Un terzo gruppo di problemi attinenti il miglioramento e la graduale riforma delle strutture agrarie italiane riguarda lo sviluppo di nuova proprietà coltivatrice.

Un impegno, che intende svolgersi con ampio respiro per soddisfare in maniera diretta le aspirazioni dei ceti contadini, è stato affermato in tal senso in modo esplicito dal programma di Governo in occasione della sua presentazione al Parlamento.

Il titolo terzo del disegno di legge risponde quindi alla esigenza di formazione di nuove proprietà coltivatrici e di arrotondamento di quelle esistenti. Esso detta le norme secondo le quali possono essere concessi ai lavoratori agricoli i mezzi necessari per l'acquisto di fondi di dimensioni adatte alla famiglia e delle scorte necessarie per l'esercizio dell'agricoltura.

Il mutuo potrà essere commisurato al valore totale del fondo stesso; e con ciò viene innovato nella legislazione precedente e facilitato ampiamente l'acquisto. La ratizzazione avverrà in un periodo di 40 anni, al saggio d'interesse dell'1 per cento. I fondi

saranno anticipati dallo Stato mediante la istituzione di un fondo di rotazione, il che dà garanzia di continuità di azione.

La durata dell'ammortamento ed il saggio del mutuo sono stati prescelti in guisa da permettere un agevole pagamento delle quote di riscatto. Talchè, le misure stabilite assicurano la efficacia del provvedimento e, insieme, consentono ad esso una ampia latitudine di intervento.

Alle imprese così costituite od ampliate sono estese le disposizioni ed agevolazioni tributarie già in atto per la proprietà contadina, così come viene abbassato all'1 per cento il tasso di interesse per gli acquisti che saranno effettuati mediante i mutui previsti, allo stesso scopo, dal piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura.

Merita, inoltre, di essere rilevato il divieto di vendere o frammentare i fondi ottenuti, per un periodo di 5 anni; divieto che risponde alla esigenza di impedire il formarsi di quegli stessi fenomeni cui si intende porre rimedio, così come, del resto, impedisce azioni di speculazione fondiaria.

E poichè importanza fondamentale nella moderna gestione aziendale assume il capitale di esercizio ed importanza fondamentale quindi, per assicurare positivi risultati all'azione da intraprendere, la dotazione di questo alle aziende di nuova costituzione od ampliate, potranno essere facilitati agli acquirenti della terra pure gli acquisti di mezzi di produzione (macchine, attrezzi, scorte e bestiame), anche se di proprietà del venditore del podere.

Non vi ha dubbio che tali interventi acquistano particolare significato nei territori caratterizzati da affitto alle famiglie coltivatrici, da mezzadria, da colonia parziaria.

Ora il disegno di legge, dotato di incentivi finanziari per la compra-vendita, al fine di rendere più efficace la sua operatività doveva prevedere alcune garanzie e alcune sollecitazioni che rendessero più facile il diffondersi della proprietà coltivatrice.

È per questo che viene prevista l'introduzione del diritto di prelazione sulla terra coltivata da parte del lavoratore. Si tratta di una norma che dà una maggiore efficacia all'azione da svolgere e che, certo, rap-

presenta un decisivo riconoscimento dei diritti acquisiti dal lavoro.

Ed è ancora per questo, per rendere più incisiva l'azione della legge nel riconoscimento dei diritti del lavoro, che viene previsto che il proprietario, quando si rifiuti di vendere al lavoratore affittuario o mezzadro, a prezzo congruo, il fondo riconosciuto idoneo alla costituzione di un'efficiente impresa familiare, non potrà avvalersi della facoltà di escomio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Invero, la realtà economico-sociale e politica porta sempre più al riconoscimento del valore insito nella funzione del lavoro ed a porre di fronte ad essa in posizione secondaria la funzione del capitale. Tale realtà ha trovato riconoscimento in questo provvedimento. Ad essa si riconduce la norma che consente, per assicurare alle famiglie mezzadrili un'adeguata remunerazione del loro lavoro, di elevare, mediante appositi atti amministrativi, la quota minima di riparto dei prodotti e degli utili, dall'attuale 53 per cento fino al 60 per cento, secondo un meccanismo analogo a quello in vigore per la determinazione dell'equo canone negli affitti di fondi rustici.

Le norme di questo disegno di legge, in definitiva, hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo di quelle forme di proprietà e di imprese agrarie che le forze economiche, le istanze sociali, le aspirazioni dei ceti lavoratori agricoli e l'interesse stesso della produzione richiedono. L'azione politica prende atto di queste esigenze e ne promuove la soddisfazione.

PARTE II

In aderenza ai concetti suesposti, le disposizioni generali del Titolo I enunciano in ordine logico le finalità fondamentali della legge, che si identificano nella costituzione di proprietà coltivatrici di convenienti dimensioni e nella evoluzione delle strutture agricole verso forme più rispondenti all'armonico sviluppo economico del Paese (articolo 1); prevedono — ferma restando

l'operatività generale della legge su tutto il territorio nazionale — una prevalente concentrazione degli interventi stabiliti dalla legge in zone a configurazione agronomica omogenea, le cui possibilità di sviluppo sono condizionate dalla preliminare soluzione di concomitanti problemi relativi all'assetto fondiario, alle dimensioni aziendali, alle condizioni di vita, di ambiente, di lavoro e contrattuali delle popolazioni rurali (articolo 2); determinano le modalità di delimitazione delle zone, fissando i compiti che in esse gli Enti di sviluppo sono chiamati a svolgere sia per l'attuazione del Titolo II della presente legge sia per l'attuazione nelle zone stesse del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 (articolo 3); stabiliscono, infine (articolo 4) che, qualora lo richiedano l'ubicazione e le dimensioni delle zone delimitate e una più economica gestione, potranno essere istituite Sezioni autonome degli Enti di sviluppo, con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Titolo II, che tratta della ricomposizione e del riordinamento fondiario, indica innanzi tutto gli enti ai quali viene conferito il potere di provvedere: essi sono (articolo 5): gli Enti di sviluppo e le Sezioni autonome nelle zone loro affidate, dove esistono rilevanti fenomeni di frammentazione o polverizzazione della proprietà terriera; i Consorzi di ricomposizione fondiaria, esistenti o da istituire ai sensi dell'articolo 850 del Codice civile e del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, qualora tali fenomeni si presentino in zone non affidate agli Enti stessi.

La disciplina di questa materia è incardinata sulla distinzione fra attività di ricomposizione delle proprietà frammentate e attività di riordinamento delle proprietà polverizzate: a tale distinzione si ricollega una diversificazione di procedure e di poteri, che rispecchia la differenza dei problemi e delle esigenze che si verificano nei due casi.

La procedura di ricomposizione è prevista dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge; essa si svolge nelle fasi seguenti:

a) il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore del-

l'agricoltura e delle foreste, autorizza l'Ente alla compilazione, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 26 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del piano particolareggiato di ricomposizione;

b) il piano viene pubblicato e quindi approvato dall'assemblea dei proprietari interessati.

Molta rilevanza deve attribuirsi alla procedura assembleare, che rappresenta la soluzione delle istanze che tendono a conferire, attraverso forme democratiche, effettiva rispondenza delle iniziative agli interessi di coloro che ne sono partecipi. A tal fine, per l'approvazione del piano, si richiede la maggioranza degli interventi che rappresenti almeno il 25 per cento della superficie complessiva delle proprietà soggette alla ricomposizione: con il che si affida l'ulteriore corso del procedimento ad una volontà seria e consistente;

c) dopo la pubblicazione del piano, in tal guisa approvato, il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, rende il piano esecutivo, decidendo anche sui reclami e sulle osservazioni presentati.

Il provvedimento produce dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonchè la costituzione di servitù prediali stabilite nel piano stesso.

Altre norme regolano gli ulteriori profili sostanziali del fenomeno. Di queste sono particolarmente importanti: quella che conferisce ai crediti per gli eventuali conguagli in denaro, derivanti dal piano di ricomposizione fondiaria, privilegio (graduato dopo quello del n. 2 dell'articolo 2780 del Codice civile) sui fondi del debitore che hanno formato oggetto della ricomposizione; quella che imprime alle unità poderali costituite in base al piano di ricomposizione o di riordino fondiario il vincolo di indivisibilità di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

L'articolo 8 stabilisce che la ricomposizione possa essere resa obbligatoria in determinati comprensori, quando sia connes-

sa ad importanti esigenze di pubblico interesse.

La dichiarazione di obbligatorietà è ammessa quando i fenomeni di frammentazione fondiaria determinino condizioni di particolare depressione economica o impediscano il razionale sfruttamento del suolo, o comunque ostacolino il regolare progresso dell'economia agricola della zona interessata o quando la ricomposizione si renda necessaria ai fini dell'utilizzazione di opere generali, specialmente irrigue, eseguite a prevalente carico dello Stato.

La ricomposizione fondiaria obbligatoria si attua con le stesse norme di cui agli articoli 6 e seguenti. Quando però il piano non venga approvato dai proprietari interessati deve essere egualmente trasmesso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale può renderlo esecutivo, indipendentemente dalla deliberazione degli interessati stessi.

Il procedimento di riordino fondiario è regolato dall'articolo 9. Esso è caratterizzato, in relazione alla necessità di procedere alla costituzione di più ampie proprietà diretto-coltivatrici, dalla possibilità di acquisto di terreni nell'ambito della zona soggetta al riordino o al di fuori di essa, o di espropriazione al valore venale in comune commercio di terreni limitrofi o vicini, non appartenenti a coltivatori diretti, semprechè l'imponibile catastale delle aziende soggette ad esproprio non sia inferiore a lire 30.000.

L'espropriazione, che deve essere attuata su terreni i quali per carattere e posizione siano adatti ad integrare le proprietà coltivatrici soggette al riordino, è consentita per una superficie il cui imponibile catastale non superi il 25 per cento dell'imponibile dell'intera superficie dell'azienda assoggettata ad esproprio e semprechè non ne rimanga compromessa l'organicità aziendale della parte residua.

La procedura è articolata nel modo seguente:

a) l'Ente determina previamente il comprensorio da riordinare e, dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, provvede alla pubblicazione del provvedimento di determinazione nei termini e con le forme che verranno stabiliti dal regolamento di esecuzione;

b) nel termine stabilito i proprietari coltivatori diretti, compresi nella zona, possono presentare domanda di ampliamento delle rispettive aziende, fino al limite massimo dell'assorbimento della capacità lavorativa delle famiglie contadine, vincolandosi all'acquisto dei terreni;

c) l'Ente, premesse le necessarie valutazioni di merito, procede alla compilazione del piano di riordinamento, nel quale saranno indicati i terreni da acquistare o da espropriare;

d) il piano è depositato, pubblicato e reso esecutivo con le formalità di cui al precedente articolo 7. L'espropriazione è pronunciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con lo stesso decreto con il quale approva il piano di riordinamento fondiario.

I contratti agrari, aventi ad oggetto i terreni espropriati, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso al momento della compilazione del piano, senza indennizzo.

Le attività suddette necessitano di un adeguato intervento finanziario da parte dello Stato. A tal uopo l'articolo 10 autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) a finanziare la spesa necessaria alla compilazione dei piani di cui agli articoli precedenti;

b) a concedere sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa per l'esecuzione da parte degli Enti o dei Consorzi delle opere di interesse comune necessarie alla costituzione delle nuove unità aziendali, derivanti dalla ricomposizione o dal riordinamento fondiario e per la migliore utilizzazione delle medesime, salvo i maggiori benefici previsti dalle vigenti leggi;

c) ad anticipare le somme occorrenti al pagamento del prezzo di acquisto o della indennità di espropriazione di cui al precedente articolo agli Enti ed ai Consorzi che provvederanno — assistiti dal privile-

gio di cui al precedente articolo 7 — al recupero, mediante attribuzione delle somme stesse in ragione del beneficio, alle proprietà di nuova costituzione.

Le somme recuperate saranno utilizzate per ulteriori interventi nelle attività di riordino.

I proprietari interessati alla esecuzione delle opere incluse nei piani resi esecutori, sono tenuti a rimborsare le quote a loro carico determinate dall'Ente o Consorzio in ragione del beneficio, entro due anni dal compimento delle medesime, trascorsi i quali l'Ente o Consorzio può disporre la riscossione in un'unica soluzione, mediante ruolo esigibile con le forme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Al fine di rendere più agevole l'azione di riordinamento e di ricomposizione, l'articolo 11 esenta tutti gli atti e documenti relativi alla formazione, all'approvazione e all'esecuzione dei piani dalla imposta di bollo e da ogni onere tributario, ivi compresi i diritti catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari. Stabilisce poi che i trasferimenti, le trascrizioni, i pagamenti ed in genere tutti gli atti da compiere in esecuzione dei piani di ricomposizione e di riordinamento sono considerati atti di formazione di proprietà contadina e beneficiano delle provvidenze previste dalle disposizioni in materia, comprese quelle di cui all'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ancorchè si tratti di operazioni di ricomposizione non riguardanti manuali coltivatori della terra.

Nel quadro delle finalità indicate nella prima parte della presente relazione, il Titolo III prevede tutta una serie di provvedimenti diretti allo sviluppo della proprietà coltivatrice. La prima forma di intervento è costituita dai mutui che l'articolo 12 concede, per la durata di anni quaranta al tasso annuo d'interesse dell'1 per cento, ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati in cooperativa, per l'acquisto o l'ar-

rotondamento di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, assicurino la costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività di realizzare efficienti imprese familiari sotto il profilo tecnico ed economico.

Detti mutui possono essere, altresì, concessi ai mezzadri, ai coloni parziari, ai partecipanti, agli affittuari coltivatori diretti e agli altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati in cooperativa, per l'acquisto di terreni confinanti o vicini ai fondi d'insufficiente dimensione dagli stessi già posseduti, allo scopo di incrementarne la efficienza produttiva.

Agli acquirenti suddetti l'articolo 13 accorda una seconda serie di benefici consistenti in prestiti quinquennali all'1 per cento, per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate.

L'articolo 14 regola le modalità di concessione dei mutui. Tra di esse merita particolare menzione la valutazione di congruità del prezzo d'acquisto effettuato da apposite Commissioni provinciali e compartimentali.

I mutui, in deroga alle vigenti disposizioni, sono concessi per l'intero ammontare del prezzo pattuito per l'acquisto di fondi. In ogni caso, però, la concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte, è subordinata al rilascio di apposito nulla-osta da parte dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ed alla conseguente favorevole decisione dell'Istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione.

L'articolo 15 prevede una norma intesa a reprimere eventuali atteggiamenti ostruzionistici da parte del proprietario.

Quando, invero, questi si rifiuti di vendere al coltivatore il fondo pur nella sussi-

stenza delle condizioni di cui agli articoli precedenti, non può poi avvalersi della disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, in tal guisa rimanendo bloccata la possibilità di escomio per questa ipotesi.

È inoltre previsto per ovviare a possibili inconvenienti derivanti dal sovrapporsi di iniziative diverse, e per assicurare al coltivatore concrete possibilità d'acquisto, che quando il proprietario dia la disdetta ai sensi della norma sopra citata l'esecuzione non può aver luogo se il coltivatore dichiara entro 30 giorni dalla notifica di voler acquistare.

L'articolo 16 estende alle forme creditizie in parola la garanzia del « fondo interbancario », istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di cui sono state opportunamente integrate le disponibilità finanziarie. La garanzia, sempre a carattere sussidiario, si esplica, per dette operazioni, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

L'articolo 17, mentre stabilisce che, oltre al pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli Istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la ritenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito, riconosce agli Istituti di credito, a copertura delle spese, il diritto ad un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni, e regola i rientri al fondo di rotazione.

Per ragioni di carattere perequativo si è ritenuto necessario ridurre il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui al quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge. A ciò provvede l'articolo 18, il quale dispone altresì che il beneficio della concessione dei

mutui e dei prestiti a tasso agevolato non è cumulabile con altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni per la formazione di proprietà contadina.

L'articolo 19 estende gli acquisti previsti nel titolo in esame le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, che vengono prorogate sino al 30 giugno 1982.

Altro ordine di disposizioni, rivolto alla finalità della costituzione di aziende di sufficienti dimensioni è quello relativo all'istituto della prelazione, nel quale può ravvisarsi un valido strumento d'azione, connesso all'iniziativa degli interessati.

L'articolo 20 stabilisce il diritto di prelazione dei coltivatori diretti — precisandone le condizioni obiettive e subiettive nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria, a favore dell'affittuario, del mezzadro, del colono.

Dal punto di vista formale è stabilito che il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Qualora il proprietario non interpelli con atto scritto l'avente titolo al diritto di prelazione, questi può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compra-vendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ai fini della salvaguardia delle unità aziendali ottenute con gli interventi sopra descritti, l'articolo 21 proibisce l'alienazione anche parziale ed il frazionamento del fondo per atti tra vivi per la durata di cinque anni, a pena di nullità dell'atto e di decadenza dai benefici concessi.

Quando si verifichi tale decadenza cessa l'obbligo dello Stato di corrispondere il concorso sugli interessi, ancorchè il contributo abbia formato oggetto di cessione.

Tali disposizioni sono rese applicabili anche ai mutui di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 22 regola l'ipotesi particolare dell'acquisto da parte del coerede coltivatore diretto, in possesso dei prescritti requisiti della proprietà o dell'usufrutto di quote ereditarie relative a fondi rustici provenienti dalla stessa proprietà di coltivatore diretto: esso è considerato atto inerente alla formazione di proprietà contadina e può ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonchè le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 12.

L'articolo 23 affronta materia diversa, ma pur sempre concorrente alla soluzione dei problemi di sviluppo agricolo secondo gli indirizzi perseguiti.

La norma regola il riparto dei prodotti e degli utili del fondo attribuendo al mezzadro una quota minima non inferiore al 53 per cento, aumentabile per zone, fino al 60 per cento mediante provvedimenti triennali di apposite Commissioni tecniche provinciali.

Queste provvedono sulla base dei criteri specificati dalla norma, al fine di assicurare una adeguata remunerazione del lavoro della famiglia mezzadrile.

La misura della quota, infatti, è stabilita in guisa da assicurare al mezzadro un utile corrispondente alla media delle remunerazioni spettanti ai lavoratori agricoli in base ai contratti di lavoro vigenti nella provincia, media determinata dalla competente Camera di commercio, industria e agricoltura.

Nel Titolo IV sono contenute le disposizioni finali e finanziarie. L'articolo 24 precisa la nozione di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione delle provvidenze recate dal disegno di legge e delle altre disposizioni sulla proprietà contadina, con una definizione identica a quella stabilita nell'articolo 48, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'articolo 25 prevede l'emanazione di un regolamento esecutivo entro sei mesi dalla

entrata in vigore della legge ed i successivi articoli dal 26 al 32 recano le autorizzazioni di spesa occorrenti per svolgere gli interventi previsti e fissano le opportune modalità per l'erogazione di tali spese.

L'articolo 33 prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 30 giugno 1967, debba presentare al Parlamento, d'intesa con i Ministri del bilancio e del te-

soro, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della legge, formulando proposte per l'attuazione degli interventi e per la correlativa spesa relativamente al quinquennio successivo.

L'articolo 34 contiene l'indicazione dei mezzi per far fronte alla spesa di lire 5.550 milioni, occorrente per l'applicazione della legge nell'esercizio finanziario 1962-63.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I***Disposizioni generali***Art. 1.**

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere, attuare e promuovere, secondo le disposizioni della presente legge, interventi diretti a determinare la costituzione di proprietà coltivatrici di convenienti dimensioni e l'evoluzione delle strutture agricole verso forme più rispondenti all'armonico sviluppo economico del Paese.

Art. 2.

Per la graduale ed organica realizzazione delle finalità fissate nel precedente articolo, in relazione alle specifiche esigenze dei singoli ambienti territoriali, saranno individuate zone a configurazione agronomica omogenea, le cui possibilità di sviluppo sono condizionate dalla preliminare soluzione di problemi relativi all'assetto fondiario, alle dimensioni aziendali, alle condizioni di vita, di ambiente, di lavoro e di rapporto contrattuale delle popolazioni rurali, nelle quali — ferma restando la operatività generale della legge anche fuori delle predette zone — saranno prevalentemente concentrati gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Le zone di cui all'articolo precedente saranno delimitate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Nelle zone suddette gli Enti di sviluppo provvederanno alla diretta attuazione, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, dei compiti ad essi demandati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, e dal Titolo II della presente legge.

Art. 4.

Qualora lo richiedano l'ubicazione e le dimensioni delle zone delimitate e una più economica gestione, potranno essere istituite Sezioni autonome degli Enti di sviluppo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

TITOLO II*Provvedimenti per la ricomposizione ed il riordino fondiario.***Art. 5.**

Gli Enti di sviluppo e le Sezioni autonome sono autorizzati a svolgere nelle zone loro affidate, dove esistano rilevanti fenomeni di frammentazione o polverizzazione della proprietà terriera, le attività occorrenti alla ricomposizione o al riordino fondiario per la costituzione di convenienti unità produttive.

Qualora tali fenomeni si presentino in zone non affidate agli Enti predetti, possono essere incaricati del riordino Consorzi di ricomposizione fondiaria esistenti o da istituire ai sensi dell'articolo 850 del Codice civile e del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 6.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, può autorizzare gli Enti alla compilazione, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 26 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di

piani particolareggiati di ricomposizione di proprietà frammentate.

Il piano viene pubblicato nei modi e nei termini che saranno stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

L'Ente promotore, entro trenta giorni dalla effettuata pubblicazione, indice l'assemblea dei proprietari interessati alla ricomposizione per l'approvazione del piano.

Il piano si intende approvato con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno il 25 per cento della superficie complessiva delle proprietà soggette alla ricomposizione.

Hanno diritto al voto soltanto i proprietari dei terreni da sistemare, indicati in apposito elenco, pubblicato in allegato al piano o che dimostrino all'Ente, entro il quinto giorno precedente l'assemblea, di aver titolo per essere inclusi nell'elenco stesso.

Ogni proprietario dispone di un solo voto, qualunque sia la superficie posseduta e può farsi rappresentare nell'assemblea da persona giuridicamente capace, munita di delega autenticata dal Sindaco o da un notaio.

Art. 7.

Il piano approvato deve essere depositato per trenta giorni presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Dell'effettuato deposito deve essere dato avviso al pubblico nell'albo dei Comuni dove sono situati i terreni e mediante inserzione per estratto nel Foglio annunci legali della provincia.

Avverso il piano gli interessati possono proporre osservazioni o ricorsi al Ministro dell'agricoltura e delle foreste nei trenta giorni successivi al compimento delle suddette formalità di pubblicazione.

Il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, rende il piano esecutivo, decidendo anche sui reclami e sulle osservazioni presentati.

Il relativo provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e produce dalla data di pubblicazione i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonchè la costi-

tuzione di servitù prediali stabilite nel piano stesso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, il provvedimento deve essere trascritto, a cura dell'Ente promotore o di qualunque proprietario interessato, presso l'Ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. A cura dell'Ente o di ogni altro interessato deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei singoli passaggi di proprietà e delle ipoteche previste dal piano.

I crediti per gli eventuali conguagli in denaro derivanti dal piano di ricomposizione fondiaria — calcolati in base al valore venale dei terreni — sono privilegiati sui fondi del debitore che hanno formato oggetto della ricomposizione ed il privilegio prende grado dopo quello di cui all'articolo 2780, n. 2, del Codice civile.

Alle unità poderali, costituite a norma del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Art. 8.

Quando i fenomeni di frammentazione fondiaria determinino condizioni di particolare depressione economica o impediscano il razionale sfruttamento del suolo, o comunque ostacolino il regolare progresso dell'economia agricola della zona interessata o quando la ricomposizione si rende necessaria ai fini dell'utilizzazione di opere generali, specie irrigue, eseguite a prevalente carico dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere dichiarata obbligatoria la ricomposizione fondiaria di un determinato comprensorio.

Nel decreto presidenziale sarà indicato l'Ente, la Sezione o il Consorzio che deve procedere alla compilazione d'ufficio del piano di ricomposizione di cui al precedente articolo 6.

Nel caso di cui al comma precedente può procedersi d'ufficio alla costituzione di Consorzi di ricomposizione fondiaria.

La ricomposizione fondiaria, nei territori in cui è resa obbligatoria, si attua con le norme di cui agli articoli 6 e seguenti. Quando però il piano non venga approvato dai proprietari interessati deve essere egualmente trasmesso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il quale, nel termine massimo di sei mesi dalla trasmissione, può renderlo esecutivo, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, indipendentemente dalla deliberazione degli interessati stessi.

Se entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che dichiara l'obbligatorietà della ricomposizione fondiaria gli Enti ed i Consorzi interessati non provvedono alla compilazione del piano di cui all'articolo 6, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può provvedere alla nomina di un Commissario con tutti i poteri necessari allo svolgimento dell'attività di ricomposizione.

Art. 9.

Qualora sia necessario procedere al riordino fondiario mediante la costituzione di più ampie proprietà diretto-coltivatrici, gli Enti od i Consorzi di cui al precedente articolo 5 potranno provvedere, con i finanziamenti previsti dalla presente legge, all'acquisto di terreni nell'ambito della zona soggetta al riordino o al di fuori di essa. Gli Enti od i Consorzi possono inoltre procedere, per le stesse finalità, all'espropriazione di terreni limitrofi o vicini, purchè non appartenenti a coltivatori diretti, semprechè l'imponibile catastale delle aziende soggette ad esproprio non sia inferiore a lire 30.000.

L'espropriazione, che deve essere attuata su terreni i quali per caratteristiche e posizione siano adatti ad integrare le proprietà coltivatrici soggette al riordino, è consentita per una superficie il cui imponibile catastale non superi il 25 per cento dell'imponibile dell'intera superficie dell'azienda assoggettata ad esproprio, semprechè non ne rimanga compromessa l'organicità aziendale della parte residua,

Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'Ente determina previamente il comprensorio da riordinare. Il provvedimento di determinazione del comprensorio, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è pubblicato nei termini e con le forme che verranno stabiliti dalle norme di attuazione.

Entro 6 mesi dalla pubblicazione i proprietari coltivatori diretti, i cui fondi ricadano nel comprensorio da riordinare, possono presentare domande di ampliamento delle rispettive aziende, fino al limite massimo dell'assorbimento della capacità lavorativa delle famiglie contadine, vincolandosi in forme idonee all'acquisto dei terreni che verranno loro attribuiti in base al piano.

L'Ente, qualora ritenga che per il numero delle richieste avanzate, sia opportuno procedere al riordinamento, accertata la capacità tecnica ed economica dei richiedenti e la sussistenza delle condizioni ambientali e strutturali necessarie per un'economica e razionale attuazione del riordino stesso, procede alla compilazione del piano di riordino, nel quale saranno indicati i terreni da acquistare o da espropriare.

Il piano è depositato, pubblicato e reso esecutivo con le formalità di cui al precedente articolo 7.

L'inclusione nel piano dei terreni da espropriare equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1865, n. 2359. L'espropriazione è pronunciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con lo stesso decreto con il quale viene approvato il piano di riordino fondiario.

L'indennità di espropriazione è stabilita in base al valore venale in comune commercio dei terreni espropriati.

I contratti agrari, aventi ad oggetto i terreni sottoposti ad espropriazione sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso al momento della compilazione del piano senza titolo ad alcun indennizzo.

Alle unità poderali costituite a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato nei limiti delle disponibilità all'uopo recate dalla presente legge:

a) a finanziare la spesa necessaria alla compilazione dei piani di cui agli articoli precedenti;

b) a concedere sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa per la esecuzione da parte degli Enti o dei Consorzi delle opere di interesse comune necessarie alla costituzione delle nuove unità aziendali, derivanti dalla ricomposizione o dal riordino fondiario e per la migliore utilizzazione delle medesime, salvo i maggiori benefici previsti dalle vigenti leggi.

I proprietari interessati alla esecuzione delle opere di cui alla lettera b) incluse nei piani resi esecutori, sono tenuti a rimborsare le quote a loro carico determinate dall'Ente o Consorzio in ragione del beneficio, entro due anni dal compimento delle medesime, trascorsi i quali l'Ente o Consorzio può disporre la riscossione in un'unica soluzione, mediante ruolo esigibile con le forme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti al pagamento del prezzo di acquisto o della indennità di espropriazione di cui al precedente articolo agli Enti ed ai Consorzi che provvederanno al recupero mediante attribuzione in ragione del beneficio alle proprietà di nuova costituzione.

I crediti degli Enti, a titolo di recupero del prezzo o della indennità anticipati, sono assistiti dal privilegio di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 7.

Le somme che riaffluiranno agli Enti ed ai Consorzi da parte dei proprietari saranno utilizzate per ulteriori interventi nelle attività di riordino.

Art. 11.

Tutti gli atti e documenti relativi alla formazione, all'approvazione e all'esecuzione

dei piani previsti dalla presente legge sono esenti da bollo e da ogni onere tributario, ivi compresi i diritti catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

I trasferimenti, le trascrizioni, i pagamenti ed in genere tutti gli atti da compiere in esecuzione dei piani di ricomposizione e di riordino sono considerati atti di formazione di proprietà contadina e beneficiano delle provvidenze previste dalle disposizioni in materia, comprese quelle di cui all'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ancorchè si tratti di operazioni di ricomposizione non riguardanti manuali coltivatori della terra.

TITOLO III

Provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

Art. 12.

Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo d'interesse dell'uno per cento, per l'acquisto — effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge — di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, assicurino la costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o siano suscettibili di realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Detti mutui possono essere, altresì, concessi ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti e agli altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati in cooperativa, per l'acquisto di terreni confinanti o vici-

niori ai fondi d'insufficiente dimensione dagli stessi già posseduti, allo scopo di incrementarne l'efficienza produttiva.

Art. 13.

Agli acquirenti di fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione o ampliate.

I prestiti di cui al precedente comma avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d'interesse dell'uno per cento.

Detti prestiti saranno concessi dagli Istituti di cui al successivo articolo 27 ancorchè abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

I mutui di cui all'articolo 12, in deroga alle vigenti disposizioni, sono concessi per l'intero ammontare del prezzo pattuito per l'acquisto dei fondi semprechè il prezzo medesimo sia riconosciuto congruo sulla base dei redditi fondiari, avuto riguardo anche alla sopportabilità dell'onere d'ammortamento da parte dell'acquirente, da una Commissione provinciale peritale di cui fanno parte l'Ispettore agrario provinciale, che la presiede, un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale ed un agronomo designato dall'Ordine degli agronomi della circoscrizione.

Contro le determinazioni della Commissione provinciale è ammesso reclamo, nel termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione stessa, ad una Commissione compartimentale peritale composta dallo Ispettore agrario compartimentale che la presiede, da un avvocato dello Stato, da un Ispettore generale dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, da un agronomo designato dall'Ordine

degli agronomi e da un esperto nelle discipline economiche e finanziarie.

La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ed alla conseguente favorevole decisione dell'Istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

Art. 15.

Il proprietario, qualora si rifiuti di vendere al coltivatore il fondo — riconosciuto idoneo, ai sensi del precedente articolo 12, ad assicurare la costituzione di un'azienda capace di realizzare un'efficiente impresa familiare — al prezzo riconosciuto congruo dalle Commissioni di cui all'articolo precedente, non può avvalersi della disposizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Quando il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, l'esecuzione non può aver luogo se il coltivatore dichiara entro 30 giorni dalla notifica di voler acquistare.

Art. 16.

I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « fondo interbancario », istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, la quale, per dette operazioni, si esplica sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

A tal fine, le disponibilità del « fondo interbancario di garanzia », sono incrementate:

a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera a), dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestito di cui all'articolo 13;

b) dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare sul conto corrente fruttifero che sarà istituito, a' termini del successivo articolo 31; aliquota che potrà essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo articolo 32;

d) dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite al « fondo » in apposito conto corrente fruttifero.

La garanzia offerta dal « fondo interbancario » per le operazioni di che trattasi formerà oggetto di separata gestione alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.

Art. 17.

Oltre al pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli Istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.

Agli Istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere nonchè delle spese contrattuali, sarà riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.

Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli Istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 30 giugno 1982. Da tale data le

annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.

Gli Istituti faranno i versamenti alle date stabilite anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Art. 18.

Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti a tasso agevolato esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia e contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti, ed agli altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati, acquirenti di fondi rustici ai termini del presente Titolo, sono estese — in quanto non contrastanti con i precedenti articoli — le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, le quali sono prorogate sino al 30 giugno 1982.

Agli atti, ai titoli, alle formalità e quanto altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese — in quanto non contrastanti con i precedenti articoli — le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria l'affittuario, il mezza-

dro o il colono può esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, purchè non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta di altri eventualmente posseduti non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità.

Agli aventi diritto alla prelazione sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi di cui all'articolo 732 del Codice civile.

Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Qualora il proprietario non interPELLI con atto scritto l'avente titolo al diritto di prelazione, questi può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compra-vendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Art. 21.

I fondi rustici acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere volontariamente alienati, nemmeno in parte, nè frazionati per atti fra vivi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'avvenuto acquisto.

Sono nulli gli atti compiuti contro il divieto di cui al precedente comma. La nullità può essere fatta valere nel termine di cinque anni da chiunque vi abbia interesse e dal Pubblico ministero.

Il vincolo di inalienabilità e di indivisibilità può essere rimosso per gravi motivi o quando, per sopravvenute circostanze riguardanti anche la composizione del nucleo familiare, il fondo risulti divisibile in più unità fondiarie o in parte alienabile senza compromettere l'efficienza aziendale.

Sulla rimozione del vincolo decide, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il Tribunale del luogo ove è ubicato il fondo con ordinanza emessa in Camera di consiglio.

Il divieto di alienazione e di frazionamento deve essere menzionato nell'atto di acquisto.

Il frazionamento o l'alienazione contro il divieto di cui al presente articolo determina la decadenza dai benefici concessi per lo acquisto dei fondi, la quale si applica anche per gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Le predette disposizioni si applicano anche per gli acquisti effettuati, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i benefici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso di decadenza cessa l'obbligo dello Stato nei confronti dell'Istituto finanziatore per la corresponsione del concorso sugli interessi ancorchè il contributo abbia formato oggetto di cessione da parte del mutuatario.

Art. 22.

I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità di coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede parimenti coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonchè le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 12.

Art. 23.

Al mezzadro spetta una quota dei prodotti e degli utili del fondo non inferiore al 53 per cento.

Al fine di assicurare una adeguata remunerazione del lavoro della famiglia mezzadrale, la quota minima spettante al mezzadro può essere stabilita, da apposita Com-

missione tecnica provinciale, in misura superiore a quella fissata nel precedente comma ma non eccedente il 60 per cento.

La Commissione tecnica provinciale è composta:

dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è situato il capoluogo di Provincia, che la presiede;

dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei concedenti a mezzadria;

da tre rappresentanti dei mezzadri;

da due esperti in materia agraria designati, uno dalle organizzazioni dei concedenti e uno dalle organizzazioni dei mezzadri.

La Commissione stabilisce ogni tre anni, almeno tre mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per il triennio successivo, la quota minima di riparto spettante al mezzadro, in ciascuna zona agraria della Provincia, tenendo conto del numero delle giornate lavorative occorrenti per le normali coltivazioni, nonchè del costo sopportato dal mezzadro per l'impiego delle macchine, in guisa da assicurare un utile corrispondente alla media delle remunerazioni spettanti ai lavoratori agricoli in base ai contratti di lavoro vigenti nella Provincia ove il fondo trovasi ubicato. La media delle remunerazioni è determinata dalla competente Camera di commercio, Industria e Agricoltura.

Per la costituzione e il funzionamento della suddetta Commissione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 2 giugno 1962, n. 567.

Qualora l'applicazione della quota di riparto suddetta determini, per singoli casi, gravi sperequazioni rispetto agli altri rapporti della zona, per difformità del podere dalle condizioni generali dei poderi della zona stessa, prese a base delle determinazioni della Commissione, il concedente o il mezzadro possono chiedere, entro sei mesi dal termine dell'annata agraria, un diverso

riparto, nei limiti previsti dal primo e secondo comma del presente articolo.

La decisione delle controversie derivanti dall'applicazione del comma precedente è attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

CAPO I

Disposizioni finali

Art. 24.

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

La presente disposizione — a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 — si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

CAPO II

Disposizioni finanziarie

Art. 26.

Per l'attuazione delle finalità di cui al Titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di:

lire 4,2 miliardi per il finanziamento dei piani di ricomposizione o di riordino fondiario, in ragione di lire 200 milioni per lo esercizio finanziario 1962-63 e di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1966-67;

lire 8 miliardi per il finanziamento degli acquisti e per il pagamento delle indennità previsti dall'articolo 9 in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1966-67;

lire 20 miliardi per la concessione di sussidi nelle spese relative alla esecuzione delle opere di interesse comune previste dal numero 2 dell'articolo 10 in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1966-67.

Art. 27.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 del Titolo III della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63; lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64; lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65; lire 60 mi-

liardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1965-66 e 1966-67.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1982 dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti secondo il disposto dell'articolo 17 del Titolo III.

Art. 28.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà contadina nei territori interessati.

La ripartizione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio finanziario successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente articolo 27.

Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Art. 29.

Le somme che gli Istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni, dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione di mutui e di prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo 28.

Art. 30.

Le somme eventualmente non impiegate dal fondo, sia che si riferiscano agli stan-

ziamenti in bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi, in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 31.

Le anticipazioni previste dal precedente articolo 27, saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di cui all'articolo 27.

I prelevamenti, nell'ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta degli Istituti di credito munita di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 32.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1966-67, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

È autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1966-67, per le spese di funzionamento — comprensive anche delle indennità dovute per accertamenti di sopraluogo — delle Commissioni previste dall'articolo 14 della presente legge.

Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 27

della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto-legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Per effetto dell'incremento del limite di impegno recato dal precedente comma, le annualità indicate al terzo comma del citato articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modificate come segue per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1993-94: lire 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1962-63; lire 3.000 milioni nel 1963-64; lire 4.000 milioni dal 1964-65 al 1989-90; lire 3.400 milioni nel 1990-91; lire 2.800 milioni nel 1991-92; lire 2.000 milioni nel 1992-93; lire 1.000 milioni nel 1993-94.

Art. 33.

Entro il 30 giugno 1967 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri del bilancio e del tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativa al quinquennio dal 1967-68 al 1971-72.

Art. 34.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 5.550 milioni, nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.